

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1172

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, STEFANELLI, MANFROI,
DANIELE GALDI, MERIGGI, DE PAOLI, ANESI, INNOCENTI,
TANI, DOPPIO, MOSCHETTI, CARLOTTO, POLENTA, PISTOIA
e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli
iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, prevede, oltre all'iscrizione obbligatoria di tutti i dipendenti (compresi i dirigenti) al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, anche l'obbligo per le società interessate a garantire a tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima (20 febbraio 1992) la costituzione nel Fondo predetto di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata.

L'obbligo della costituzione delle posizioni pregresse nel Fondo di cui trattasi viene realizzato con onere a totale carico dell'azienda, al netto del trasferimento al Fondo stesso, «da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento».

Ne consegue che, indipendentemente dalla volontà degli interessati, il carattere cogente della nuova norma impone il trasferimento al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di ogni precedente posizione previdenziale. Questa norma ha, infatti, come finalità il conseguimento di una pensione unica a carico del fondo di previdenza per i telefonici ed impone, quindi, il trasferimento anche delle contribuzioni ad altre gestioni previdenziali, utili a pensione o già utilizzate per pensioni liquidate da dette gestioni.

Il mancato trasferimento nel fondo di previdenza per i telefonici di tutta la contribuzione previdenziale pregressa renderebbe, infatti, in molti casi, impossibile la totalizzazione dei periodi in un'unica gestione ed impedirebbe altresì il raggiungimento del requisito minimo (quindici anni)

previsto per il diritto alla pensione di vecchiaia in quest'ultima gestione.

Fattispecie del genere si sono già verificate all'atto dell'emanazione della legge 31 marzo 1956, n. 293, che istituì, con effetto dal 1° gennaio 1949, il «Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private». Anche in quella occasione venne disposta la retrodatazione dell'iscrizione al nuovo Fondo di tutti i dipendenti da dette aziende e il trasferimento allo stesso dei contributi versati, per i periodi antecedenti la data di emanazione della predetta legge, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Sempre in tale linea normativa, l'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, recante «Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private», ha considerato utili per le prestazioni pensionistiche del fondo «i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa». Il riconoscimento era subordinato alla restituzione delle rate di pensione che fossero già state percepite.

Analoga disposizione è stata introdotta, sempre per un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dalla legge 15 marzo 1973, n. 44, per i dirigenti di aziende industriali, già titolari di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Anche allora l'intervento del legislatore si quantificava nella stessa linea: nel contesto di una radicale modifica della disciplina pensionistica (da pensione contributiva a pensione retributiva), si modificavano integralmente i criteri di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

computo e così via. Si trattava allora di evitare gravi sperequazioni e la rilevanza numerica dei soggetti interessati consentì al legislatore di risolvere il problema con una norma specifica.

Ora, con la citata legge n. 58 del 1992, il caso è analogo; anzi, la modifica del trattamento pensionistico in senso più favorevole ai lavoratori è ancora più significativa. Peraltro, il legislatore ha ritenuto sufficiente il richiamo specifico all'obbligo di costituire un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata (articolo 5, comma 1), senza prevedere il trasferimento delle contribuzioni versate o da versare ad altre

gestioni previdenziali. Si impone pertanto la modifica di tale norma: poichè l'onere della ricongiunzione è integralmente a carico delle società datrici di lavoro ed è pari al 100 per cento della riserva matematica, l'indirizzo permetterà un rilevante risparmio al sistema previdenziale pubblico, chiamato ad erogare pensioni retributive non sulla base del normale meccanismo contributivo (che determina sempre un maggior onere per il sistema), bensì sulla base del versamento della intera riserva matematica.

Queste le ragioni del disegno di legge che si propone e che si compone di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo».